



**Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili**

**Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto**

Reparto VI – Ufficio 2° - Sezione 1^

**Alla CAPITANERIA DI PORTO
CAGLIARI**

Argomento: Mezzi collettivi di salvataggio per la pesca costiera ravvicinata alle 40 miglia dalla costa. DECRETO 5 agosto 2002, n. 218 art. 11. Numero zattere di salvataggio. Quesito.

Riferimento nota prot. 0040994 in data 16 settembre 2022.

In merito al quesito proposto con la nota in riferimento, questo Reparto dopo aver analizzato l'articolo 11 del D.M. 218/2002 e raffrontato lo stesso con gli articoli della normativa nazionale relativa ai mezzi collettivi di salvataggio di altre tipologie di unità, in particolare navi passeggeri e da carico abilitate a navigazione nazionale e nazionale costiera (articoli 104 e 114 R.d.S. DPR 435/1991), ritiene che l'utilizzo di terminologie al plurale (imbarcazioni, zattere, etc.) non sia indicazione di obbligo ad avere dette dotazioni in numero superiore ad un esemplare, in quanto, ove tale fosse stata la volontà del legislatore, si sarebbe adottata l'indicazione "in numero non inferiore a due" come riportato negli articoli del R.d.S. sopra citati.

Per quanto sopra, con il posizionamento di una sola zattera di salvataggio di capacità almeno pari al 200% delle persone presenti a bordo, si ritiene che verrebbe rispettato l'obbligo dell'articolo 11 comma 1 primo paragrafo del D.M. 218/2002.

Relativamente, invece, all'obbligo della presenza di zattere in "**numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo**" che "**deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave**", si ritiene che lo stesso obbligo non possa essere rispettato con una sola zattera installata anche nella considerazione che dimensioni e peso delle zattere in commercio, non rendono praticabile lo spostamento dell'unica zattera installata da un lato all'altro della nave.

Per quanto sopra, fatte salve le necessarie valutazioni da effettuarsi durante le attività di visita a bordo eventualmente anche congiuntamente con l'Ente tecnico, si ritiene, in linea generale, che sulle unità da pesca abilitate alla pesca costiera ravvicinata sia necessario installare non meno di due zattere di salvataggio (almeno una per lato), nel rispetto delle percentuali indicate (200% totale e 100% per lato) dall'articolo 11 comma 1 del D.M. 218/2002.

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. l.gvo 82/2005 art. 21